



*Comune di Marcaria
Provincia di Mantova*

*Imposta Unica Comunale
(IUC)*

*Regolamento per
l'applicazione del tributo
per i servizi indivisibili
(TASI)*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 30/06.2014

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

<i>Art. 1 Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 Soggetto attivo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<i>pag. 3</i>

TITOLO II – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

<i>Art. 4 Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 Istituzione del tributo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 Soggetto attivo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 Presupposto e soggetti passivi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8 Base Imponibile</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9 Determinazione della TASI</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 10 Abitazione principale e sue pertinenze</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 11 Decorrenza</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 12 Esenzioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 13 Dichiarazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 14 Versamenti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 15 Rimborsi</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 16 Funzionario Responsabile</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 17 Attività di controllo e accertamento</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 18 Sanzioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 19 Misura degli interessi</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 20 Riscossione coattiva</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 21 Ravvedimento operoso</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 22 Entrata in vigore</i>	<i>pag. 8</i>

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e del Corrispettivo per la gestione dei rifiuti in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI) di natura non tributaria.

3. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata da apposito regolamento, al quale si rinvia.

4. Il Corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI è disciplinato da apposito regolamento, al quale si rinvia.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza.

2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a IUC, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

4. È vietata la doppia imposizione.

ART. 3 ENTRATA VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data sono soppressi i previgenti prelievi sui rifiuti urbani assimilabili.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ART. 4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che è una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili, ed i commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni generali in materia di tributi locali).

ART. 5. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione dei relativi costi.

ART. 6. SOGGETTO ATTIVO

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Marcara per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

ART. 7 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI ha per presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente comma 1.

3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

La TASI posta a carico dell'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. La TASI non è dovuta dall'occupante nel caso in cui questi faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull'immobile.

4. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ART. 8. BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

ART. 9. DETERMINAZIONE DELLA TASI

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo 8 le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. A partire dall'anno 2015 l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 10. ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 11. DECORRENZA

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante è correlata alla durata del contratto di locazione, o di altro tipo di contratto.

3. In caso di unità immobiliare ad uso abitativo e loro pertinenze concesse in uso gratuito, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile e termina con il trasferimento della residenza.

ART. 12. ESENZIONI

1. Ai fini della TASI si applicano le esenzioni previste dalla normativa statale.

ART. 13. DICHIARAZIONE

1. Per i proprietari o titolari di altri diritti reali sull'unità immobiliare si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU). Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Il proprietario, o titolare di altro diritto reale, di immobili locati o dati in uso ad altro titolo, sono tenuti a comunicare, con apposito modello messo a disposizione del Comune, eventuali variazioni relative agli occupanti o agli altri dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificata la variazione.

2. In sede di prima applicazione della TASI, per gli occupanti soggetti passivi di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento, le denunce già presentate ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del corrispettivo per il rifiuto (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di comunicare, con apposito modello messo a disposizione dal Comune, le nuove occupazioni o detenzioni, le cessazioni e le eventuali variazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, entro il successivo 31 luglio se le modificazioni si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se le modificazioni si verificano nel secondo semestre dell'anno.

ART. 14. VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il versamento non deve essere eseguito quando la TASI complessiva dovuta per l'intero anno risulta inferiore ad euro 2,00.

ART. 15. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata a mezzo posta o in via telematica, all'Ufficio tributi del Comune di Marcaria e deve riportare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo del tributo erroneamente versato;
- la quantificazione del tributo di cui si è a richiedere il rimborso.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata della documentazione idonea a provare il diritto alla restituzione del tributo.

4. In caso di rimborso a favore di un contribuente deceduto, a fronte di un'unica istanza sottoscritta da tutti gli eredi, l'ufficio emette un unico documento valido per la riscossione dell'intero importo. Tale

documento viene intestato a colui che, attraverso apposito modulo da compilare e consegnare all'ufficio tributi del Comune di Marcaria, è delegato, dagli altri contitolari, alla riscossione dell'intero importo. La delega di cui sopra libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.

5. Non si effettuano rimborsi per l'annualità richiesta se l'imposta da restituire è inferiore ad euro 5,00

ART. 16. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 17. ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 18. SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del precedente articolo 17, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 19. MISURA DEGLI INTERESSI

1. Il Comune di Marcaria determina gli interessi da applicare sulle somme dovute in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI in misura annua pari al tasso di interesse legale incrementato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme richieste con istanza di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune di Marcaria in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI devono essere versate dai contribuenti entro sessanta (60) giorni dalla notificazione dei relativi provvedimenti.

2. Il responsabile può, con propria determinazione, valutato il concreto interesse dell'Ente, sospendere il termine di versamento indicato al punto 1.

3. Le somme non versate entro 60 giorni sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 2, in forma coattiva, con le modalità previste dalla legge.

ART. 21. RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Alle violazioni in materia di TASI è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento della quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.